

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNANI NOYA MARIA, ACHILLI, BALLARDINI, FORTUNA, SIGNORILE, DELLA BRIOTTA, FERRI MARIO, ARTALI, BALZAMO, GIOVANARDI, ZAFFANELLA, CASTIGLIONE, SPINELLI

Presentata il 18 luglio 1974

**Norme per la istituzione di centri di medicina preventiva
e di controllo delle nascite**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Organizzazione mondiale della sanità, con risoluzione 21/43 del 23 maggio 1968 dopo aver ribadito il principio che ogni famiglia dovrebbe poter ottenere informazione e assistenza sui problemi della regolamentazione delle nascite, invitava il direttore generale a « continuare ad aiutare gli Stati membri ad integrare la consulenza anticoncezionale nei propri servizi sanitari ».

Il direttivo del fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, con delibera 30 aprile 1970, ha deciso di aiutare i governi nell'attuazione di programmi di informazione e assistenza anticoncezionale ritenendo impossibile assolvere i propri compiti istituzionali se alla crescente valanga dei nuovi nati non viene posto un freno. L'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, con raccomandazione 675 del 18 ottobre 1972 ha invitato i governi degli Stati membri ad autorizzare la vendita dei prodotti ad uso contraccettivo, a creare centri di consulenza gratuita introducendo la pianificazione familiare nei servizi sociali e sanitari, a dare ai giovani una educazione sessuale adeguata.

La questione riguarda non solo i governi del terzo mondo, come talvolta si vuol far credere, ma tutti i paesi.

Noi rifiutiamo di affrontare il problema della regolamentazione delle nascite solo dal punto di vista della densità demografica e del processo di razionalizzazione produttiva. Vogliamo affermare, confortati anche da importanti dichiarazioni delle autorità internazionali (1) che la regolamentazione delle nascite costituisce un diritto fondamentale della persona umana.

Le dichiarazioni internazionali su riportate sono state spesso approvate e sottoscritte anche dai rappresentanti dell'Italia.

Se si tengono presenti gli articoli 10 e 11 della Costituzione che sanciscono il rispetto

(1) È un diritto fondamentale della coppia decidere liberamente il numero dei propri figli e il momento di procreare, nonché ricevere a tale scopo adeguata informazione ed educazione (conferenza internazionale di Teheran sui diritti umani, risoluzione 18ª comma 3°); riteniamo che la grande maggioranza dei genitori desiderano avere le nozioni e i mezzi necessari per regolare la propria fertilità e che la possibilità di decidere il numero dei figli sia un diritto umano fondamentale (dichiarazione dei Capi di Stato sui problemi della popolazione in occasione della giornata dei diritti umani - 10 dicembre 1968).

dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, non è possibile contraddire gli impegni assunti ignorando nel nostro paese qualsiasi adeguato programma d'informazione e assistenza in campo anticoncezionale.

L'articolo 553 del codice penale, introdotto nella nostra legislazione dal fascismo per appoggiare la sua politica di potenza demografica, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale insieme agli articoli 112 e 114 del testo unico di pubblica sicurezza solo nel 1971; il suo permanere troppo a lungo tra le norme della Repubblica democratica, ha certamente ostacolato qualsiasi seria azione di controllo delle nascite; ma anche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale la situazione non è di fatto mutata, restando gli anticoncezionali irraggiungibili per la maggior parte delle donne, e ciò perché si è scatenata la speculazione farmaceutica e la domanda delle donne si è scontrata molte volte con l'autoritarismo e l'atteggiamento prevaricatore che caratterizza gran parte dei medici italiani. Infatti avere figli solo e sempre quando i genitori lo desiderano dovrebbe essere un diritto acquisito da ogni società che si definisce civile.

Ma il controllo della riproduzione rappresenta certamente anche un potere considerevole: rifiutare una maternità che ha perso ogni gioia per diventare fatica quotidiana significa anche presa di coscienza per la donna del suo diritto alla salute, al lavoro, alla libertà sessuale.

Il danno gravissimo che gravidanze troppo ravvicinate e frequenti infliggono alla salute della donna è stato ormai universalmente denunciato. L'ignoranza, la mancata diffusione dei moderni e sicuri metodi anticoncezionali, costituisce una grave minaccia alla salute pubblica, in particolare della madre e della prole, privata delle cure e dell'affetto necessario al suo migliore sviluppo psicofisico, e presenta una aperta violazione dell'articolo 32 della Costituzione.

In Italia la prolificità viene limitata ricorrendo, in condizioni spesso disastrose per la salute della donna, all'aborto clandestino procurato, la cui legalizzazione riteniamo urgente ed indispensabile perché non possiamo ulteriormente accettare che, sino a quando non si sarà capillarmente affermato il nuovo modo di pensare e di assistere la popolazione grazie a strutture sanitarie ed educative adeguate, continui l'epidemia, statisticamente documentata, di alterazioni genitali, sterilità, lesioni, infezioni conseguenti ad aborti di emergenza.

Ci pare superfluo sottolineare quanti ostacoli la prolificità incontrollata arrechi al lavoro della donna, alla sua formazione professionale e quanto essa contribuisca a creare, specie in certe zone meno sviluppate del paese, il doloroso fenomeno dell'emigrazione a qualsiasi condizione, anche la più rovinosa per la incolumità dei nostri lavoratori, con la conseguenza di dividere le famiglie lasciando la donna, oberata di figli, a lottare da sola contro una società che la emargina e la sfrutta.

Il diritto umano di vivere la propria sessualità come espressione di se stessa è oggi limitata dal senso del peccato, dalla minaccia della gravidanza, individuata come punizione. Le frustrazioni delle donne molte volte traggono origine da una sessualità non realizzata per il timore di una maternità non voluta e spesso queste inibizioni si ripercuotono con gravi conseguenze nel matrimonio.

Restituire la procreazione alla volontà, alla consapevolezza, alla responsabilità dell'uomo e della donna, liberando il rapporto sessuale da finalizzazioni e da paure che dovrebbero essergli estranee se non lo si vuole degradare, è compito di una moderna organizzazione sanitaria, e della società in generale, che intenda la procreazione non come un fatto privato, una fortuna o una disgrazia da godere o subire nel ristretto ambito individuale o di gruppo, ma invece un fatto che coinvolga tutta la comunità e che deve quindi essere protetto da tutta la comunità.

Per questo abbiamo ritenuto opportuno inserire il controllo delle nascite in centri di medicina preventiva, rifiutando le concezioni restrittive da una parte del consultorio matrimoniale e prematrimoniale, dall'altra del consultorio puramente anticoncezionale.

I centri di medicina preventiva che comprendano un servizio di consulenza ed assistenza per la prevenzione di gravidanze indesiderate, hanno il compito di indirizzare gli utenti verso un'autogestione della salute fornendo strumenti critici nei confronti dell'attuale servizio sanitario e modificando il rapporto con i medici e la medicina.

Le lotte del movimento operaio e studentesco di questi ultimi anni hanno posto all'ordine del giorno la necessità di rivedere il concetto di malattia approfondendo molti temi specifici riguardo a tutte quelle condizioni che contribuiscono a produrre la malattia. Se questi movimenti hanno contribuito a formare dei giovani medici un po' diversi e a fornire alcuni indirizzi innovatori all'or-

ganizzazione dell'assistenza medica, solo raramente sono invece arrivati a toccare e a modificare la coscienza dei singoli individui ed il loro atteggiamento davanti al medico che rimane di sudditanza e di remissività in particolare per le donne quando si tratta di problemi connessi con la sessualità e la riproduzione.

Nell'ambito della medicina preventiva dunque, la prevenzione del concepimento è un punto molto importante perché la spinta a premunirsi contro gravidanze indesiderate è molto sentita e molto diffusa, molto più sentita e più diffusa della spinta a prevenire altre malattie che appaiono sempre ai sani come irreali.

Ma qualsiasi riforma legislativa, per quanto perfetta, non comporta sensibili mutamenti nella situazione sociale, se non è accompagnata da una azione di base che ne

pretenda l'applicazione, specie in un campo dove esistono remore e resistenze accuratamente coltivate dalla educazione e dal costume.

È quindi necessario promuovere una diversa domanda di servizio insieme con la rivendicazione di nuovi e più efficienti strumenti pubblici. In attesa della riforma sanitaria e dei servizi sociali abbiamo ritenuto opportuno demandare alle regioni la programmazione e la istituzione dei centri di medicina preventiva e di controllo delle nascite ed ai comuni, ai consorzi di comuni, ai quartieri la loro gestione con l'obiettivo di realizzare una socializzazione dei metodi contraccettivi, il che significa anche un tipo di assistenza gratuita, controllata e di massa, con la convinzione che l'idea del decentramento contenga una forte esigenza di partecipazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di realizzare la tutela della salute intesa come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività e di favorire la procreazione consapevole e volontaria, è garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalle particolari condizioni giuridiche dei richiedenti, un servizio gratuito di medicina preventiva.

Ad esso potranno accedere anche i cittadini stranieri che si trovano sul territorio italiano.

ART. 2.

È compito delle regioni la programmazione e la istituzione di centri di medicina preventiva che comprendano un servizio di consulenza e di assistenza per la prevenzione di gravidanze indesiderate e che svolgano un ruolo promozionale per la educazione sanitaria e sessuale.

In particolare l'amministrazione regionale provvede:

a) ad emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge;

b) a determinare la misura e le modalità della ripartizione tra i comuni, i consorzi

di comuni, i quartieri, ove esistano, dei fondi disponibili per l'impianto e la gestione dei centri di medicina preventiva;

c) ad istituire un apposito albo presso il quale sarà iscritto, dopo l'accertamento della specifica idoneità, il personale medico e paramedico che presta servizio nei centri di medicina preventiva e che potrà esercitare la professione come servizio sociale indipendentemente dall'iscrizione all'ordine professionale dei medici;

d) a promuovere l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione per il personale medico e paramedico con particolare riferimento alle più moderne tecniche della medicina preventiva e della regolamentazione delle nascite. Tali corsi sono obbligatori per i medici e le ostetriche condotte e per il personale di cui al precedente comma c);

e) a provvedere alla distribuzione, avvalendosi, ove esistono, delle farmacie comunali e di quegli strumenti che riterrà opportuno apprestare, di medicinali e presidi anticoncezionali a prezzo non speculativo;

f) a prestare assistenza tecnica per la istituzione dei centri di medicina preventiva e per il miglioramento del servizio;

g) al controllo sul funzionamento dei centri di medicina preventiva.

ART. 3.

I comuni, i consorzi di comuni, i quartieri, ove sono istituiti, sono preposti alla gestione dei centri di medicina preventiva.

Dovrà essere favorita la partecipazione delle formazioni sociali della popolazione alla gestione dei servizi.

ART. 4.

Gli enti di assistenza curativa debbono fornire gratuitamente agli utenti dei centri di medicina preventiva, analisi di laboratorio, esami radiologici, ecc.

Gli enti previdenziali pubblici, tenuti a prestare assistenza in caso di malattia, debbono somministrare gratuitamente ai loro assistiti farmaci e prodotti ad azione contraccettiva. I medici e le ostetriche condotte ed il personale iscritto all'albo di cui al comma c) dell'articolo 2, sono tenuti a fornire consulenza ed assistenza per la prevenzione del concepimento a chiunque lo richieda, nel rispetto del segreto professionale.

ART. 5.

I centri di medicina preventiva troveranno la loro collocazione nell'ambito delle Unità sanitarie locali e delle Unità locali dei servizi sociali allorquando saranno realizzate la riforma sanitaria e la riforma dell'assistenza pubblica e l'organizzazione dei servizi sociali.

ART. 6.

Sino a quando non saranno istituiti il fondo nazionale sanitario e il fondo nazionale per i servizi sociali, agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante assegnazione, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte dello Stato alle regioni della somma di lire 5 miliardi sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tale contributo potrà essere integrato dalle regioni, dai comuni e dai consorzi di comuni.

La somma di lire 5 miliardi verrà reperita mediante riduzione delle somme iscritte al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

ART. 7.

L'articolo 552 del codice penale è modificato come segue:

« Dopo la parola procreazione si aggiunge " in modo permanente " ».